

**Avv. DANIELA NICASTRO**  
**Avv. GIANLUIGI MANGIONE**  
c/o Studio Avv. M. Orlando  
Via Sistina, n. 48 - 00187 ROMA  
Tel. (06) 69921687/32652774 (fax)

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**- ROMA**

**MOTIVI AGGIUNTI**

**AL RICORSO N. 4717/2016**

1- **Giordano Salvatore**, nato a Canicattì (Ag) il 30.12.1987 e residente in Canicattì (Ag) Via Nilde Iotti, n. 5, C.F. GRDSVT87T30B602V; 2- **Gallo Giovanni**, nato ad Agrigento il 31.05.1990, e residente in Naro (AG) Via Roma, n. 11, C.F. GLLGNN90E31A089C; 3- **Cordaro Monica**, nata a Palermo il 18.07.1980 e residente in Agrigento C.F. CRDMNC80L58G273F; 4- **Filippello Carola**, nata a Santo Stefano di Quisquina (Ag), il 2.01.1985, ed ivi residente in Via Attardi, n. 55, C.F. FLPCRL85A42I356N; 5- **Di Stefano Pasquale**, nato a Roma il 1.05.1989 e residente in Favara (Ag) Via F.lli Capodici, n. 13, C.F. DSTPQL89E01H501Y; 6- **Bono Ignazio**, nato ad Erice (TP) il 23.07.1971, e residente in Sciacca (AG) BNOGNZ71L23D423X; 7- **Patti Salvino**, nato a Sciacca (Ag) il 20.04.1989 ed ivi residente C.F. PTTSVN89D20I533Q; 8- **Agustinello Concetta**, nata a Gela (CL) il 23.10.1983, ed ivi residente C.F. GSTCCT83R63D960R; 9- **Mangiapane Laura**, nata a S. Stefano di Quisquina (Ag) il 8.08.1979, e residente in Cammarata, C.F. MNGLRA79M48I356L; 10- **Cannella Annalisa**, nata a Castronovo di Sicilia (PA) il 5.05.1978, e ivi residente, C.F. CNNNLS78E45C344Q; 11- **Schillaci Luca Domenico**, nato a S. Stefano di Quisquina, e residente in Cammarata (Ag) C.F. SCHLDM79P16I356L; 12- **Russotto Concetta**, nata a Licata (Ag) il 03.10.1985 residente in Licata (Ag) c.f. RSSCCT85R43E573I; 13- **Barbera Roberto**, nato a Ribera (Ag) il 8.01.1982 ed ivi residente, C.F. BRBRRT82A08H269L; 14- **Fraccica Adriana**, nata a Licata il 08.05.1981, ivi residente C.F. FRCDRN81E48E573M; 15- **Mancuso Alfonso**, nato a Favara (Ag) l'8.11.1978, ivi residente in C.so Vittorio Veneto, n. 56, C.F. MNCLNS78S08D514L; 16- **Mancuso Dario**, nato ad Agrigento (Ag) il 12.06.1990 ed ivi residente in Via A. Ponchielli n. 8, C.F. MNCORA90H12A089R; 17- **Patti Calogero**, nato ad Agrigento (Ag) il 24.07.1973 ed ivi residente in Largo Pergusa, n. 7/h4, C.F. PTTCGR73L24A089F; 18- **Russotto Floriana**, nata a Licata (Ag) il 18.01.1984 ed ivi residente C.F. RSSFRN84A58E573N; 19- **Pendolino Fabiana**, nata ad Agrigento, il 21.03.1984, ed ivi residente in via Parco Oliva, n. 6, C.F. PNDFBN84C61A089B; 20- **Quadroni Stefania Maria**, nata a Montallegro (Ag) il 19.02.1971 ed ivi residente in C.da Stretto snc, C.F. QDRSFN71B59F414Z; 21- **Sciortino Serena**, nata a Caltanissetta (CL) il 28.09.1989 e residente in Canicattì (Ag) in p.zza Enrico Berlinguer n. 11, C.F. SCRSRN89P68B429U; 22- **Di Falco Patrizia**, nata a Licata (Ag) il 25.08.1983 ed ivi residente in Via P. Guidotto n. 43, C.F. DFLPRZ83M65E573Y; 23- **Mangiaracina Maria Rita**, nata a Menfi (Ag) il 28.09.1986, residente in Santa Margherita di Belice (Ag) C.F. MNGMRT86P68F126E; 24- **Calandra Aldo**, nato a Palermo il 22.12.1980 e residente in Santa Margherita di Belice (Ag) C.F. CLNLDA80T22G273P; 25- **Cino Calogero**, nato a Racalmuto (Ag), il 26.02.1963, ed ivi residente in Via Gen. Macaluso, n. 139, C.F. CNICGR63B26H148G; 26- **Faldetta Salvatore**, nato a Racalmuto (Ag), il 22.12.1966, ed ivi residente in Via Della Speranza, C.F. FLDSVT66T22H148U; 27- **Alongi Alfonso**, nato a S. Stefano di Quisquina (Ag), il 3.10.1986, e residente in Cammarata (Ag), in Via Caduti in Guerra n. 87, C.F. LNGLNS86R03I356A; 28- **Consiglio Francesca**, nato a Mussomeli (CL), il 9.04.1981 e residente in San Giovanni Gemini (Ag), Via Udine, n. 5, C.F.

CNSFNC81D49F830H; 29- **Messina Caterina**, nata ad Agrigento (Ag) il 3.03.1984 e residente in Joppolo Giancaxio (Ag), C.F. MSSCRN84C43A089K; 30- **Di Natali Luigi**, nato a Schlieren (Svizzera) il 16.09.1976, e residente in Canicattì (Ag), in via medaglia D'oro Portalone, n. 18, C.F. DNTLGU76P16Z153B; 31- **Rinoldo Claudia**, nata ad Agrigento (AG) il 1.03.1978, e residente in Favara (Ag), Via De Gasperi, n. 50, C.F. RNLCLD78C41A089U; 32- **Stinccone Josiane**, nata a Belo Horizonte (EE) il 17.08.1985, e residente in Canicattì (Ag), C.F. STNJSN85M57Z602M; 33- **Todaro Rosa Anna**, nata a Metz (Francia) il 7.07.1970 e residente in Favara (Ag) in Via Olanda, n. 142, C.F. TDRRNN70L47Z1100; 34- **Russotto Maria**, nata a Licata (Ag) il 29.11.1965, e residente in Delia (Ag), in Via Marco Polo, n. 13, C.F. RSSMRA65S69E573S; 35- **Alauria Salvatore**, nato ad Agrigento (Ag) il 19.11.1975, residente in Favara (Ag) in via fabaria, n. 7, C.F. LRASVT75S19A089Z; 36- **Navarra Ruggero**, nato a Palermo il 23.11.1981, e residente in Sciacca (Ag) in P.zza Farina, n. 7 C.F. NVRGR81S23G273I; 37- **Alaimo Carmelina**, nata a Canicattì (Ag) il 14.08.1979, e residente in Canicattì (Ag) in Via Vivaldi, n. 7, C.F. LMACML79M54B602X; 38- **Sutera Antonio**, nato a Sciacca (Ag) il 22.09.1990, ed ivi residente in C.so Miraglia, n. 39, C.F. STRNTN90P22I533L; 39- **Iraci Caterina**, nata a Sciacca (Ag) il 1.04.1977 e residente in Montevago (Ag) C.F. RCICRN77D41I533O; 40- **Giannetto Giusi**, nata a S. Stefano di Quisquina, il 26.05.1990 e residente in Lucca Sicula (Ag) in via Terrazze, n. 67, C.F. GNNGSI90E66I356E; 41- **Ruffino Lucia**, nata a Bristol (GB) il 1.07.1961 e residente in Sciacca (AG), in via Nino Bixio, n. 10, C.F. RFFLCU61L41Z114R; 42- **Macaluso Viviana Aurora**, nata a Sciacca (Ag) il 25.11.1987 ed ivi residente in Via delle Conchiglie n. 6, C.F. MCLVNR87S25I533O; 43- **Balistreri Domenico**, nato a Castelvetrano (Ag), il 20.05.1968 e residente in Menfi, (Ag), Via Petrarca n. 6, C.F. BLSDNC86E20C286L; 44- **Santangelo Angela**, nata a Sciacca (Ag) il 5.01.1981, ed ivi residente in via Federico II, n. 51, C.F. SNTNGL81A45I533R; 45- **Ciaccio Consuelo**, nata a Sciacca (Ag) il 15.06.1985, ed ivi residente in c.da Piana Slunchipani, n. 737, C.F. CCCCSL85H55I533X; 46- **Turturici Luca**, nato a Menfi (Ag) il 13.12.1984, e residente in Sciacca in Via Bagnoli, n. 10, C.F. TRTLCO84T13F126S; 47- **Frischia Aurelio**, nato a Sciacca (Ag) il 7.08.1988, ed ivi residente in via Delle Sequoie, n. 10/A, C.F. FRSRLA88M07I533A; 48- **Licata Elisia** nata a Licata (AG) il 16.07.1987 e ivi residente C.F. LCTLSE87L56E573Y; 49- **Frosina Anna Maria**, nata ad Abbiategrasso (MI) il 3.08.1969 e residente in Menfi (Ag) in via Falco, n.18, C.F. FRSNMR69M43A010Q; 50- **Triolo Giovanna**, nata a Castelvetrano (Ag) il 23.11.1979, ivi residente in Via Pietro Luna, n. 141, C.F. TRLGNN79S63C286Z; 51- **Torregrossa Angelo**, nato a Sciacca (Ag) il 13.03.1981, ivi residente C.F. TRRNGL81C13I533M; 52- **Agona Margherita**, nata a Menfi (Ag) il 21.08.1978, ivi residente in Mazzini Cortile 7, n. 11, C.F. GNAMGH78M61F126E; 53- **Giovinco Vincenzo**, nato a Castelvetrano(Ag) il 27.10.1985, e residente in Montevago (Ag) in via Giovanni XXIII, n. 13, C.F. GVNVCN85R27C286O; 54- **Bivona Lucia Anna**, nata a Menfi (Ag) il 2.12.21987 ed ivi residente in via Garibaldi, n. 2057a, C.F. BVNLNN87T42F126A; 55- **Palmeri Ciro**, nato a Ribera (Ag) il 6.05.1960 e residente in Ribera (Ag) in via Arno, n. 7, C.F. PLMCRI60E06H269Y; 56- **Cardo Salvatore**, nato ad Agrigento il 24.03.1987 e residente in Menfi (Ag) in via i ragazzi del 99, n. 64 C.F. CRDSVT87C24A089S; 57- **Muratore Nicola**, nato a Altdorf (Svizzera) il 27.07.1966 e residente in Partanna (Tp) in via Rossini n. 29, C.F. MRTNCL66L27Z133B; 58- **Randazzo Nicolò**, nato a Palermo il 5.05.1989 e residente in Sambuca di Sicilia (Ag) in c.so Umberto I,n. 159, C.F.

**Avv. DANIELA NICASTRO**  
**Avv. GIANLUIGI MANGIONE**  
c/o Studio Avv. M. Orlando  
Via Sistina, n. 48 - 00187 ROMA  
Tel. (06) 69921687/32652774 (fax)

RNDNCL89E05G273C; 59- **Bono Giuseppe Andrea**, nato a Ribera (Ag) il 1.12.1986 e residente in Sciacca (Ag), C.F. BNOGPP86T01H269W; 60- **Sclafani Vincenzo**, nato ad Agrigento il 12.09.1984, e residente in Sciacca (Ag) C.F. SCLVCN84P12A089P; 61- **Gulisano Maurizio**, nato a Sciacca il 2.01.1986 ed ivi residente, C.F. GLSMRZ86A02I533P; 62- **Calandra Ilaria**, nata a Sciacca (Ag) il 23.04.1983, e residente in Palermo, C.F. CLNLR183D63I533G; 63- **Privato Sonia**, nata a Licata (Ag) il 18.12.1981 ed ivi residente C.F. PRVSNO81T58E573P; 64- **Impellizzeri Barbara** nata a Caltagirone (CT) il 3.10.1987 e residente in Licata (Ag) C.F. MPLBBR87R43B428B; 65- **Impellizzeri Valentina**, nata a Caltagirone (CT) il 3.10.1987 e residente in Licata (Ag) C.F. MPLVNT83T63B428V; 66- **Settecasì Gioacchino**, nato a Sciacca (Ag) il 11.05.1984 ed ivi residente, C.F. STTGCH84E11I533X; 67- **Pilotto Agostino**, nato a Palermo il 14.01.1982 e residente in Sciacca (Ag) C.F. PLTGTN 82A14G273O; 68- **Sgarito Marika**, nata ad Agrigento il 22.05.1991, e residente in Favara (Ag), C.F. SGRMRK91E62A089Y; 69- **Baric Ivana**, nata a Rijeka (Croazia) il 5.02.1984, residente in Siculiana (Ag) C.F. BRCVNI84B45Z149F; 70- **Floreana Cacioppo**, nata a Gela (CL) il 26.10.1980, ivi residente, C.F. CCPFRN80R66D960L; 71- **Curcio Elena**, nata a Napoli il 12.07.1981, e residente in Caltanissetta, C.F. CRCLNE81L52F839O; 72- **Iacà Lorella Serena**, nata a Gela (CL) il 27.04.1976, residente in Caltanissetta, C.F. CIALLL76D67D960U; 73- **Lo Groi Salvatore**, nato a Palermo il 20.11.1976 e residente in Cammarata (Ag) C.F. LGRSVT76S20G273Y; 74- **Bono Giuseppe**, nato a Sciacca il 5.03.1963 ed ivi residente C.F. BNOGPP63C05I533L; 75- **Lo Cicero Roberto**, nato a Palermo il 5.02.1967 e residente in Sciacca, C.F. LCCRRT67B05G273L; 76- **Palermo Riccardo**, nato a Palermo il 20.04.1989, residente in Caltanissetta, C.F. PLRRCR89D20G273U; 77- **Montalbano Paolo**, nato a Calamonici (Ag) il 3.03.1960 ed ivi residente C.F. MNTPLA60C03B377T; 78- **Di Grado Francesca**, nata a Medicina (BO) il 13.10.1978, residente in Ribera (Ag), C.F. DGRFNC78R53F083K; 79- **Caruana Maria**, nata a Ribera (Ag) il 13.10.1981 ed ivi residente, C.F. CRNMRA81R53H269L; 80- **Rizzo Sandro**, nato a Palermo il 21.06.1974, ed ivi residente C.F. RZZSDR74H21G273H; 81- **Pecoraro Calogero**, nato ad Agrigento, il 26.02.1974, residente in Favara (Ag) C.F. PCRCGR74B26A089L; 82- **Barravecchia Ivana**, nata ad Agrigento il 18.04.1985, residente in Racalmuto (Ag), C.F. BRRVNI85D58A089D; 83- **Giaramita Filippo**, nato a Licata (Ag) il 10.05.1986, e residente in Naro (Ag) C.F. GRMFPP86E10E573K; 84- **Cusumano Margherita**, nata ad Agrigento il 19.08.1975, e residente in Palermo, C.F. CSMMGH75M59A089P; 85- **Stefania Olimpo**, nata a Napoli, il 31.03.1984, residente in Pozzuoli (NA), C.F. LMPSFN84C71F839Q, 86- **Lo Monaco Stefania**, nata a Narni (Terni) il 15.01.1977, e residente in San Cataldo, (CL) C.F. LMNSFN77A55F844E; 87- **Licata Lidia**, nata a Piazza Armerina, (EN) il 2.06.1976 e residente in Montedoro (CL), C.F. LCTLDI76H42G580T; 88- **Caramanna Vanessa Ausilia**, nata a Caltanissetta il 1.06.1986 e residente in Delia (CL), C.F. CRMVSS86H41B429O; 89- **Trigona Lara**, nata a Licata (Ag) il 17.04.1986, residente in Licata, C.F. TRGLRA86D57E573U; 90- **Tandurella Paola Clementina**, nata a Gela (CL) il 19.10.1988 ed ivi residente, C.F. TNDPCL88r59d960b, 91- **Zappalà Anna**, nata a Catania il 14.03.1988 e residente in Ramacca (CT) C.F. ZPPNNA88C54C351E, 92- **Cappello Anna Maria**, nata a Ribera (Ag) il 10.05.1989 ed ivi residente C.F. CPPNMR89E50H269X, 93- **Antona Stefania**, nata a Licata (Ag) il 16.06.1987, ed ivi residente C.F. NTNSFN87H56E573P, 94 - **Segreto Marilina**, nata a Sciacca (Ag) il 6.10.1988, ed ivi residente, C.F. SGRMLN88R46I533K, 95 -

**Ciaccio Domenico**, nato a Palermo il 25.06.1988 e residente in Sciacca (Ag) C.F. CCCDNC88H25G273R., 96- **Callea Veronica**, nata a Licata (Ag) ed ivi residente C.F. CLLVNC88S68E573C, 97- **Ippolito Simona Alfonsina**, nata ad Agrigento il 19.10.1989 ed ivi residente C.F. PPLSNL89R59A089H; 98- - **Romito Giuseppe**, nato a Palermo, il 2.07.1988, residente in Castronovo di Sicilia (PA) C.F. RMTGPP88L02G273P; 99- **Polisano Dario**, nato a Caltanissetta il 14.03.1990 ed ivi residente, C.F. PLSDRA90C14B429C; 100- **Dell'Utri Alessio Maria**, nato a Palermo il 19.05.1989, e residente in Caltanissetta, C.F. DLLLSM89E19G2733L; 101- **Favata Giovanni**, nato a Mussomeli (CL) il 14.11.1990, residente in Campofranco (CL) C.F. FVTGNN90S14F830C; 102- **Ligori Diletta**, nata a Caltanissetta il 21.05.1992, residente in Serradifalco, (CL) C.F. LGRDTT92E61B429V; 103- **Sicurella Giovanni**, nato a Ribera (Ag) il 21.12.1990, e residente in Cattolica Eraclea (Ag), C.F. SCRGNN90T21H269H; 104- **Barravecchia Melania**, nata ad Agrigento il 24.02.1989, residente in Racalmuto (Ag) , C.F. BRRMLN89B64A089X; 105- **Liseo Gaetani Stefania**, nata a S. Stefano di Quisquina il 18.07.1990, ed ivi residente, C.F. GTNSFN90L58I356A; 106- **Veneziano Lorena**, nata a Sciacca il 11.05.1987 ed ivi residente, C.F. VNZLRN87E51I533T; 107- **Lo Giudice Baldo Giuseppe**, nato a Sciacca il 7.07.197, residente in Sambuca di Sicilia (Ag), C.F. LGDBDG72L07I533Y; 108- **Catanzaro Giuseppe Pio**, nato a Sciacca, il 9.12.1984, ivi residente, C.F. CTNGPP84T09I533B,

tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Daniela Carmela Nicastro (NCS DLC73P57F205H) del Foro di Agrigento e Gianluigi Mangione (C.F. MNGGLG69M30G273D) del Foro di Palermo (fax 091-307035; pec: [avv.danielanicastro@legalmail.it](mailto:avv.danielanicastro@legalmail.it) e [avv.mangione@pcert.postecert.it](mailto:avv.mangione@pcert.postecert.it)), ed elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, in Roma, Via Sistina, n. 48, presso lo studio dell'Avv. Marco Orlando, giusta procura conferita su separati fogli allegati all'originale del ricorso introduttivo del presente giudizio

#### **CONTRO**

- 1) il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*,
- 2) l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*,
- 3) l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*,
- 4) l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*,
- 5) l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*,
- 6) l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*,

**Avv. DANIELA NICASTRO**  
**Avv. GIANLUIGI MANGIONE**  
c/o Studio Avv. M. Orlando  
Via Sistina, n. 48 – 00187 ROMA  
Tel. (06) 69921687/32652774 (fax)

tutti domiciliati *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

### **E NEI CONFRONTI DI**

**Iliaria Grippaudo**, nata il 2.09.1981 e domiciliata in (90126) Palermo, Via V.F. 17, n. 13, classe di concorso A053 Regione Sicilia, pos. n. 1

### **PER L'ANNULLAMENTO**

1) delle graduatoria definitive di merito del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di I e II grado di cui al Decreto n. 106 del 23.02.2016 del Ministero dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale concorso del 26.02.2016, relative seguenti classi di concorso:

per la regione **Sicilia**:

AC56 pubblicata con decreto n. 17120 del 5.09.2016;

A053 pubblicata con decreto n. 15736 del 22.08.2016;

A064 pubblicata con decreto n. 16904 del 1.09.2016;

AC55 pubblicata con decreto n. 14064 del 29.09.2016;

AD03 (A29-A30) pubblicata con decreto n. 17122 del 5.09.2016;

per la regione **Lombardia**:

AC55 pubblicata con decreto n. 2844 del 20.09.2016;

AD03 (A29-A30) pubblicata con decreto n. 2853 del 21.09.2016;

tutte nella parte in cui non risultano inseriti i ricorrenti che hanno presentato domanda di partecipazione al predetto concorso nelle classi concorsuali sopra indicate e sebbene ammessi a partecipare alle prove d'esame anche in via suppletiva, ad oggi non ancora disposta dall'Amministrazione resistente;

2) delle graduatoria definitive di merito del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di I e II grado di cui al Decreto n. 106 del

23.02.2016 del Ministero dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale concorso del 26.02.2016, relative alle classi di concorso per cui hanno proposto domanda di partecipazione tutti i ricorrenti per i quali l'ordinanza collegiale n. 3154/2016 di codesto Ecc.mo Tar Lazio non ha accolto la domanda cautelare formulata in connessione al ricorso, ed in particolare le seguenti:

per la Regione Sicilia: A48-A49 (AD02) – A018 – A050 – A045 – A047 A034 – A060 – A013 – A051 – A052 – A021 - A017-A01 (AD01) – A024-A025 (AD05) – A020 – A026 – A018 – A019 – A037 – A054- A015 – A016 – A031 – A028 – A12-A22 (AD04) – A061 – A040 – A09 – A046 – A042 – A041 – A011;

per la Regione Lombardia: A22, A18, A12, AB24, AB25, A045 e A047

per la Regione Piemonte: A046, A060, A052, A028, A034, A050, A040, A041, A051, A28

per la Regione Toscana: A01, A054, A061, A09

per la Regione Veneto: A046, A15, A31, A34

**3)** nonchè dei relativi decreti di approvazione delle predette graduatorie , sopra indicati e comunque di tutti quelli eventualmente successivamente pubblicati, unitamente alle rispettive graduatorie, che si intendono anch'essi impugnati;

**4)** di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso al precedente, ancorchè sconosciuto, ed in particolare del predetto Decreto n. 106 del 23.02.2016 del Ministero dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università .

#### **PREMESSO CHE**

- Con ricorso iscritto al ruolo generale n. 4717/2016, gli odierni ricorrenti hanno già impugnato, chiedendone l'annullamento (previa sospensione cautelare), i seguenti atti e provvedimenti delle Amministrazioni resistenti:

**1)** bando di concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di I e II grado di cui al Decreto n. 106 del 23.02.2016 del Ministero dell'Istruzione,

**Avv. DANIELA NICASTRO**  
**Avv. GIANLUIGI MANGIONE**  
c/o Studio Avv. M. Orlando  
Via Sistina, n. 48 – 00187 ROMA  
Tel. (06) 69921687/32652774 (fax)

della Ricerca e dell'Università, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale concorso del 26.02.2016, nelle parti in cui:

- all'art. 3, comma 1, prevede che sia ammesso a partecipare alla procedura *“esclusivamente il candidato in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento, rispettivamente per i posti della scuola secondaria di I grado e per la scuola secondaria di II grado, conseguito entro la scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi i corrispettivi titoli di abilitazione conseguiti all’estero, purchè riconosciuti con apposito decreto del Ministero entro la medesima data di scadenza del termine per la presentazione della domanda”* ed al comma 4 *“I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR dispone l’esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale”*;

- all'art. 4, comma 3, prevede *“... I candidati presentano la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, esclusivamente, attraverso istanza POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse, non sono in alcun caso prese in considerazione”*;

2) il conseguente provvedimento esplicito od implicito di esclusione di ciascuno dei candidati odierni ricorrenti, ancorchè sconosciuto negli estremi;

3) ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso al precedente, anche omissivo, ancorchè sconosciuto;

e ciò **per l'accertamento del diritto** dei ricorrenti a partecipare al concorso di cui sopra e **per la condanna** dell'Amministrazione procedente, ai sensi dell'art. 34, co. 1, lett. b) e c) c.p.a., all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, anche in forma di misure di risarcimento in forma specifica, ovvero in forma generica 'per equivalente', **nonché per la declaratoria di illegittimità costituzionale** dell'art. 1, comma 110, Legge del 13 luglio 2015 n. 107 *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.

162 del 15 luglio 2015, nella parte in cui dispone: *“A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all’articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.”*, nonché -nei limiti di quanto si andrà a dedurre- degli art. 400, comma 12 e 402, comma 1, D. Lgs 16/04/1994 n. 297 (in GURI n. 115 del 19 maggio 1994).

^^^

- Premettevano all'uopo i ricorrenti di essere tutti laureati in possesso del titolo di studio che consente l'accesso alla classe di concorso per la scuola secondaria di I e II grado per i cui posti comuni, che si prevedeva sarebbero risultati vacanti nel triennio 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, è stato indetto il bando di concorso oggetto di impugnazione (n. 106 del 23.02.2016).

Ai predetti ricorrenti tuttavia, non essendo essi in possesso, al momento della *“scadenza del termine per la presentazione della domanda”* (art. 3, comma 1, bando impugnato), anche del relativo titolo abilitativo (indicato quale requisito di ammissione alla procedura), era risultata inibita la partecipazione al predetto concorso.

In particolare, l'art. 3, commi 1 e 4, del bando di cui al Decreto n. 106 del 23.02.2016, richiamando espressamente l'art. 1, comma 110, della L. n. 107/2015 (*“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*) dispone che *“Alla presente procedura concorsuale è ammesso a partecipare, ai sensi dell'art. 1, comma 110 della Legge, esclusivamente il candidato in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, rispettivamente per i posti della scuola secondaria di I grado e per la scuola secondaria di II grado, conseguito entro la scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi i corrispettivi*



**Avv. DANIELA NICASTRO**  
**Avv. GIANLUIGI MANGIONE**  
c/o Studio Avv. M. Orlando  
Via Sistina, n. 48 – 00187 ROMA  
Tel. (06) 69921687/32652774 (fax)

*titoli di abilitazione conseguiti all'estero, purchè riconosciuti con apposito decreto del Ministero entro la medesima data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. [...]*

*I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR dispone l'esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale”.*

In considerazione di ciò, i ricorrenti non avevano nemmeno potuto presentare la domanda di partecipazione al concorso secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 3, in quanto non abilitati a registrarsi sulla piattaforma *on line* “POLIS” del MIUR.

L'art. 4, comma 3, prevede, infatti, che “... *I candidati presentano la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, esclusivamente, attraverso istanza POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse, non sono in alcun caso prese in considerazione”.*

Pertanto, tutti gli odierni ricorrenti avevano presentato domanda di partecipazione su un modello di domanda cartaceo (doc. n. 3), trasmessa a mezzo raccomandata a.r. all'Ufficio Scolastico Regionale competente.

Dette domande, tuttavia, come disposto dall'art. 4. comma 3, ultimo periodo, del bando impugnato, non sono state prese in considerazione dall'Amministrazione resistente, con la conseguente impossibilità degli odierni ricorrenti a presenziare alle prove d'esame, fissate e calendarizzate a decorrere dal 28 aprile 2016 fino al 31 maggio 2016, come da Avviso pubblicato con la Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2016 allegato agli atti.

\*\*\*\*\*

- Con decreto presidenziale n. 2144 del 27.04.2016 veniva rigetta la domanda di provvedimento cautelare monocratico e fissata l'udienza cautelare al 19 maggio 2016, poi rinviata al 9 giugno 2016.

In detta sede codesto Ecc.mo TAR, con ordinanza n. 3154/2016, accoglieva le domande formulate solo con riferimento ai ricorrenti che avevano presentato

domanda di partecipazione alla procedura concorsuale *de quo* con riguardo alle classi di concorso musicali, e pertanto ammetteva gli stessi a partecipare al concorso anche tramite prova d'esame suppletiva.

Detta sessione di esame ad oggi non è stata ancora disposta dal MIUR.

I ricorrenti che sono stati ammessi alla procedura concorsuale sono pertanto i sigg.ri:

**1- Cino Calogero**, nato a Racalmuto (Ag), il 26.02.1963, classi di concorso: A30, A56, A55 (Regione Sicilia);

**2- Faldetta Salvatore**, nato a Racalmuto (Ag), il 22.12.1966, classi di concorso: A30, A55 (Regione Sicilia);

**3- Muratore Nicola**, nato a Altdorf (Svizzera) il 27.07.1966, classe di concorso A30 (Regione Sicilia);

**4- Lo Groi Salvatore**, nato a Palermo il 20.11.1976, classi di concorso A30, A56, A29 (Regione Sicilia);

**5- Favata Giovanni**, nato a Mussomeli (CL) il 14.11.1990, classi di concorso: A56, A55, A29, A30, A64, A53 (Regione Sicilia);

**6 -Ligori Diletta**, nata a Caltanissetta il 21.05.1992, classi di concorso: A56, A55, A29, A30, A64, A53 (Regione Sicilia);

**7- Montalbano Paolo**, nato a Calamonici (Ag) il 3.03.1960, classi di concorso: A29, A30 (Regione Sicilia);

**8 -Torregrossa Angelo**, nato a Sciacca (Ag) il 13.03.1981, classi di concorso A29-A30 e AC55 (Regione Lombardia).

\*\*\*\*\*

Con il presente atto, gli odierni ricorrenti impugnano gli atti in epigrafe riportati per illegittimità in via sia diretta che derivata da quella degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, ed in particolare:

#### I° MOTIVO AGGIUNTO

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 4, 33, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE, DEI PRINCIPI DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO, IMPARZIALITÀ, UGUAGLIANZA E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO ED IN PARTICOLARE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE COME DISEGNATI DALLA LEX SPECIALIS DI CUI AGLI ARTT. 399, 400 E 402, D. LGS. N. 297/1994, DAGLI ARTT. 2, 4 E 5 DEL DECR. INTERMINISTERIALE N. 460 DEL 24.11.1998, E DAGLI ARTT. 3 E 4, D. LGS. N.

**Avv. DANIELA NICASTRO**  
**Avv. GIANLUIGI MANGIONE**  
c/o Studio Avv. M. Orlando  
Via Sistina, n. 48 - 00187 ROMA  
Tel. (06) 69921687/32652774 (fax)

**341/1990 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS AI PROCEDIMENTI DI NATURA CONCORSUALE - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, IRRAGIONEVOLEZZA, INGIUSTIZIA MANIFESTA**

**1.A) EVOLUZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE RELATIVE AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE.**

L'accesso ai ruoli del personale scolastico, come disciplinato dal T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, n. 297/1994, prevede che il 50% dei posti venga prelevato da concorso ed il restante 50% venga prelevato dalle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento).

L'art. 399, comma 1 del T.U. citato, come modificato dalla L. n. 124/1999, dispone, infatti: *“L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401”*.

Ai sensi dell'art. 401 del citato T.U., come modificato dalla legge n. 124/1999 dette graduatorie venivano *“periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente”*.

Successivamente, l'art. 1, comma 605, lett. C, della L. n. 296/2006, ha bloccato l'accesso alla predette graduatorie permanenti, trasformandole in graduatorie ad esaurimento, consentendo, così, solo l'aggiornamento del punteggio di coloro che erano già inseriti in quanto in possesso di titolo abilitante e la successiva integrazione, anche con riserva, soltanto in determinati casi specifici di coloro che si sono successivamente abilitati.

L'art. 400, comma 01, T.U., dispone: *“I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva vacanza e disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”*.

Al comma 12 di detto art. 400, è stabilito che *“Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studio universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, i candidati che abbiano superato la prova e le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento, qualora questa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I candidati che siano già abilitati possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge”*.

L'art. 402, comma 1, T.U., nel definire i requisiti di ammissione alla procedura concorsuale, dispone: *“Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni or-*

**Avv. DANIELA NICASTRO**  
**Avv. GIANLUIGI MANGIONE**  
c/o Studio Avv. M. Orlando  
Via Sistina, n. 48 – 00187 ROMA  
Tel. (06) 69921687/32652774 (fax)

*dine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:*

*a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna;*

*b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare;*

*c) laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, od abilitazione valida per l'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore."*

Pertanto, dalla coordinata lettura delle disposizioni di cui sopra, fino al "perfezionamento" del nuovo sistema di formazione universitaria dei docenti di scuola secondaria di cui al D. lgs. n. 341/1990, l'accesso ai concorsi indetti per l'assunzione del personale docente era consentito con il possesso del solo titolo di studio, avendo il concorso stesso efficacia abilitante.

Così, in effetti, è avvenuto sino al concorso a cattedre bandito nel 1999 e, per quanto si dirà di seguito, anche per il successivo e più recente concorso a cattedre del 2012.

Il nuovo sistema introdotto dal D. lgs. n. 341/1990 ha previsto, invece, che per l'accesso all'insegnamento fosse necessario acquisire preventivamente un titolo abilitante.

A tal fine sono state, quindi, istituite le Scuole di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SSIS), di durata biennale, che avrebbero dovuto garantire, fin dall'anno 1999/2000, l'attività di formazione dei docenti finalizzata all'acquisizione del titolo abilitativo. Detto titolo sarebbe dovuto divenire, pertan-

to, requisito di ammissione per i concorsi a cattedra che sarebbero stati banditi successivamente al perfezionamento di tale sistema seppure, si ritiene, con il presupposto imprescindibile, tuttavia, della possibilità concreta ed effettiva di accesso a tale innovativa attività formativa abilitativa.

Proprio a tal fine, con il decreto interministeriale n. 460 del 24.11.1998 è stata dettata una disciplina transitoria che ha stabilito le regole da utilizzare per il primo concorso a cattedra successivo a quello che da ultimo era stato bandito, del 1.04.1999, (quindi il primo dopo il triennio decorrente da quest'ultimo) ed in particolare l'art. 1 di detto decreto così dispone: *“A partire dal primo concorso a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria bandito successivamente al 1 maggio 2002, e fatto salvo quanto disposto in via transitoria dagli articoli 2 e 4, il possesso della corrispondente abilitazione costituisce titolo di ammissione al concorso stesso e cessa la possibilità di conseguire l'abilitazione all'insegnamento nei modi previsti dall'art. 400, comma 12, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”*.

L'art. 2 prevede: *“Possono partecipare ai concorsi a cattedre di cui all'art. 1, anche in mancanza di abilitazione, coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto siano già in possesso di un titolo di laurea, ovvero di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF, che alla data stessa consentano l'ammissione al concorso.*

*Possono altresì partecipare ai concorsi di cui all'art. 1 coloro che conseguano la laurea entro gli anni accademici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004 se si tratta di corso di studi di durata rispettivamente quadriennale, quinquennale ed esaennale e coloro che conseguano i diplomi indicati nel comma 1 entro l'anno in cui si conclude il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998-1999”*.

**Avv. DANIELA NICASTRO**  
**Avv. GIANLUIGI MANGIONE**  
c/o Studio Avv. M. Orlando  
Via Sistina, n. 48 - 00187 ROMA  
Tel. (06) 69921687/32652774 (fax)

L'art. 5, infine, coerentemente dispone che *“Per i candidati di cui agli articoli 2 e 4, ammessi a partecipare ai concorsi senza il possesso del titolo di abilitazione, la vincita del concorso e la conseguente nomina a tempo indeterminato conferiscono anche il titolo di abilitazione all’insegnamento”*.

Orbene, tale regime transitorio, dettato nella previsione di procedure concorsuali triennali ed, in particolare, in previsione del concorso a cattedra che avrebbe dovuto essere bandito successivamente al maggio 2002, mirava a salvaguardare coloro che, alla data di pubblicazione del decreto n. 460/1998 (22.06.1999), avevano già un diploma di laurea o che comunque lo avrebbero conseguito al termine del percorso universitario di studi iniziato nell'a.a. 1998/1999 (e quindi, a seconda che i corsi fossero stati quadriennali, quinquennali o esaennali, nel 2001/2002, nel 2002/2003, o nel 2003/2004).

E la *ratio* ispiratrice di detta clausola di salvaguardia va evidentemente rinvenuta nella volontà del legislatore di consentire la partecipazione al concorso a tutti coloro che erano in possesso di uno dei titoli di studio di cui alla Tabella A del D.M. n. 39/1998: e non certo nell'impossibilità per questi ultimi di conseguire l'abilitazione, atteso che le SSIS erano state attivate già a decorrere dall'a.a. 1999/2000.

Poiché il primo concorso a cattedra successivo a quello del 1999 è stato, in realtà, bandito solo nel 2012 (decreto n. 82/2012), non vi era pertanto ragione di escludere dalla partecipazione allo stesso tutti coloro che, laureatisi negli anni successivi al 2002, avevano frattanto acquisito il medesimo titolo di studio.

Ciò a maggior ragione ove si consideri che con il D.I. 9 luglio 2009 le lauree del previgente ordinamento (DL), quelle specialistiche (D.M. n. 509/99 - LS) e quelle magistrali (D.M. n. 270/04 - LM) successivamente introdotte, sono state equiparate ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

La giurisprudenza amministrativa, infatti, allorché è stata impugnata la clausola del predetto bando (nella parte in cui ammetteva la partecipazione al concorso solo dei soggetti abilitati e di quei soggetti che, pur non essendo abilitati, rientrano nella casistica indicata dall'art. 2 del D.I. n. 460/1998), è stata unanime nel ritenere che illegittimamente tale clausola di salvaguardia non fosse stata aggiornata ed aggiornata con riferimento anche ai laureati post a.a. 2002/2003, avendo creato una irragionevole disparità di trattamento tra i candidati laureatisi entro codesto ultimo anno accademico e quelli laureatisi negli anni successivi.

In particolare codesto Ecc.mo TAR (sez. III bis), con sentenza n. 11078/2013, ha ritenuto che *“l'Amministrazione, all'atto di recepirne il contenuto nel bando pubblicato nel 2012, avrebbe dovuto aggiornarlo, così da lasciare intatta la ratio giustificatrice, ovvero permettere la partecipazione al concorso, quanto meno a coloro che avessero conseguito un diploma di laurea idoneo entro la data fissata per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva.*

*Diversamente opinando, anche in virtù di ciò che verrà di seguito evidenziato in ordine ai percorsi abilitanti attivati nel periodo di riferimento, si è determinata una ingiustificata disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito la laurea entro l'anno accademico 2002-2003, ammessi al concorso a cattedre, e candidati, come gli odierni ricorrenti, che hanno conseguito identica laurea negli anni accademici immediatamente successivi, ma entro la scadenza del termine per la presentazione della domanda”.*

A tale proposito, deve evidenziarsi che l'attività delle SSIS è stata svolta in nove cicli biennali (il secondo anno di ciascun ciclo, contemporaneo al primo anno del successivo) nel periodo compreso tra gli anni accademici 1999/2000 e 2008/2009.

Il D.L. n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008, ha poi sospeso le procedure per l'accesso a dette scuole di specializzazione e solo con il D.M. 249/2010 sono stati istituiti i Tirocini Formativi Attivi (di seguito “TFA”), attivati a decorrere dall'anno accade-



**Avv. DANIELA NICASTRO**  
**Avv. GIANLUIGI MANGIONE**  
c/o Studio Avv. M. Orlando  
Via Sistina, n. 48 - 00187 ROMA  
Tel. (06) 69921687/32652774 (fax)

mico 2011/2012 ma divenuti effettivi solo dal 2012/2013. Questi ultimi sono corsi di preparazione all'insegnamento di durata annuale istituiti dalle Università che attribuiscono, all'esito di un esame finale, il titolo di abilitazione all'insegnamento in una delle classi di concorso previste dal D.M. del MiUR 30 gennaio 1998 n. 39.

Ad oggi, in realtà, sono stati organizzati solo due cicli di TFA (il primo nel 2012 ed il secondo nel 2014) mentre nell'a.a. 2013/2014 sono stati organizzati i Percorsi Abilitanti Speciali (cosiddetti "PAS") che, tuttavia, hanno richiesto, quale requisito di ammissione, il possesso di 36 mesi di servizio e, pertanto, hanno limitato ulteriormente, rispetto alla già restrittiva partecipazione determinata dal numero chiuso, la possibilità di accesso agli stessi.

Infatti, tutte le scuole di specializzazione ed i corsi formativi abilitanti fino ad oggi istituiti (SSIS, TFA, PAS) hanno previsto un numero limitato di posti messi a concorso per ogni regione, con oneri economici posti a carico dei partecipanti e con rilevante valorizzazione del servizio prestato se non, come per i PAS, con previsione del servizio prestato come requisito di ammissione.

Per tale ragione, codesto Ecc.mo TAR Lazio, nella citata sentenza n. 11078/13 ha, altresì, sostenuto che *"La già segnalata disparità di trattamento scaturisce anche dalle vicende, già sopra sinteticamente passate in rassegna, occorse ai percorsi abilitanti nel periodo successivo al 2003.*

*Si è già avuto modo di evidenziare che le Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SISS), pur concretamente attivate a partire dall'anno accademico 1999-2000, sono state sospese in virtù di espressa previsione legislativa a partire dall'anno accademico 2008-2009, per essere sostituite, soltanto a decorrere dall'anno accademico 2011-2012, dai Tirocini Formativi Attivi (TFA).*

*Pertanto, in assenza di una clausola di salvaguardia attualizzata, come quella già prevista dall'art. 2 del D.M. n. 460 del 1998, il bando oggetto di gravame ha di fatto impedito la*

*partecipazione al concorso a tutti i candidati, segnatamente i più giovani di età, in possesso di diploma di laurea acquisito a decorrere dall'anno accademico 2008-2009, per i quali è rimasto interdetto qualsiasi percorso abilitante. Ed invero, a causa della sospensione legislativa delle SISS ed in attesa dell'attivazione dei nuovi TFA, detti candidati non hanno avuto possibilità alcuna di acquisire l'abilitazione necessaria per la partecipazione al concorso a cattedre"* (stesso orientamento espresso da TAR Trento n. 320/2013, n. 11697/2014, n. 5956/2015, n. 9528/2015).

Successivamente, la Legge n. 107/2015, di riforma del sistema nazionale dell'istruzione e della formazione, pur nella permanenza in vigore delle altre specifiche disposizioni di legge sopra tutte richiamate, all'art. 1 comma 110, ha stabilito che *"A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, **esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.** Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali. Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali"*.

Detta norma, quindi, creando una netta frattura con le pregresse disposizioni normative (sopra riportate), che già l'avevano previsto - ma subordinatamente all'entrata a regime del nuovo sistema di formazione dei docenti e con un regime transitorio a tutela di tutti coloro che tale titolo non avrebbero potuto conseguire - ha

**Avv. DANIELA NICASTRO**  
**Avv. GIANLUIGI MANGIONE**  
c/o Studio Avv. M. Orlando  
Via Sistina, n. 48 - 00187 ROMA  
Tel. (06) 69921687/32652774 (fax)

imposto il possesso dell'abilitazione all'insegnamento quale requisito di ammissione alle procedure concorsuali per il reclutamento del personale docente, determinando un inammissibile sbarramento all'accesso alla procedura concorsuale.

**1.B) ILLEGITTIMITÀ DEL BANDO DI CONCORSO IMPUGNATO RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA DEL SISTEMA NORMATIVO VIGENTE RELATIVO AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE.**

Nell'ambito del quadro normativo e giurisprudenziale sopra descritto appare, pertanto, evidente che il bando oggetto di impugnazione appare lesivo della posizione soggettiva dei ricorrenti laddove, con le clausole di cui all'art. 3, comma 1 e di cui all'art. 4, comma 3, prevede come requisito di accesso alla procedura concorsuale il possesso del titolo abilitativo entro la data di scadenza della presentazione della domanda (da formulare solo *on line*) e, pertanto, impedisce loro di parteciparvi, pur essendo, gli odierni ricorrenti, tutti in possesso di un idoneo titolo di studio per la relativa classe di concorso.

Detto bando non appare conforme al sistema legislativo di reclutamento del personale docente sopra delineato, che, come già evidenziato, non è costituito esclusivamente dalla recente legge n. 107/2015, ma si compone di un complesso di disposizioni legislative speciali e di pari rango normativo, tutt'oggi vigenti e con le quali l'ultima legge n. 107/15 deve necessariamente essere coordinata.

Sotto tale punto di vista, il bando di concorso *in parte qua* impugnato, risulta illegittimo e deve essere annullato.

Innanzitutto, v'è da osservare che il superamento della valenza abilitante del concorso a cattedra (sancita dal comma 12 dell'art. 400 T.U. nonché dall'art. 402 T.U., norme tutt'oggi vigenti), impone un'interpretazione costituzionalmente orientata e, pertanto, in tal senso, non può che presupporre il perfezionamento, in concreto, del nuovo sistema di formazione dei docenti.

Infatti, applicare automaticamente e letteralmente la disposizione inserita nelle predette norme, che sancisce l'utilizzabilità del sistema di abilitazione tramite superamento del concorso a cattedra "Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studio universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341" (comma 1, art. 402 e comma 12, art. 400, T.U.), quando il 'nuovo' sistema non è ancora perfettamente ed effettivamente a regime, significherebbe dare attuazione ad una norma sostanzialmente vuota, con conseguente lesione dei diritti di tutti coloro che, pur non potendosi più avvalere del vecchio sistema di accesso ai ruoli del personale docente, si trovano, però, nel contempo, nella oggettiva e materiale impossibilità di accedervi nell'ambito del nuovo sistema di reclutamento.

Ciò a significare che, anche a prescindere dalla sua applicabilità "in blocco" a tutte le categorie di candidati (questione sulla cui illegittimità ci si soffermerà più avanti), se il nuovo sistema di formazione dei docenti – per il tramite delle scuole di specializzazione SSIS, dei TFA o PAS – non è effettivo e non è tale da garantire a tutti i laureati di acquisire il titolo abilitativo richiesto per l'ammissione ai concorsi a cattedra, non può ritenersi legittimo il superamento *tout court* del vecchio sistema.

Infatti, la limitazione della partecipazione alla procedura concorsuale solo a quei pochi, "fortunati" soggetti che, per circostanze fortuite (perchè residenti nelle città in cui i corsi sono stati espletati, perchè la relativa classe di concorso era ricompresa nei corsi, perchè più dotati di mezzi economici, perchè liberi da impegni di lavoro, o semplicemente perchè sono riusciti a superare la strettoia del numero chiuso) sono riusciti ad acquisire il predetto titolo, non può che risultare contrario ai principi fondamentali dell'ordinamento e costituzionali enunciati in epigrafe.

**Avv. DANIELA NICASTRO**  
**Avv. GIANLUIGI MANGIONE**  
c/o Studio Avv. M. Orlando  
Via Sistina, n. 48 - 00187 ROMA  
Tel. (06) 69921687/32652774 (fax)

Come si è già avuto modo di evidenziare nella narrativa del presente ricorso - e come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa nelle sentenze richiamate - i corsi abilitanti sono stati svolti, negli anni, **in modo discontinuo**, con un vuoto assoluto ed acclarato dall'anno 2008/2009 al 2011/2012, e successivamente in modo intermittente, essendosi svolti un I ciclo di TFA nell'anno 2012/2013, un percorso abilitativo speciale (solo per coloro che possedevano 36 mesi di servizio, e quindi, ad esempio, non per i neolaureati) nel 2013/2014, ed un II ciclo di TFA nel 2014/2015 (fermi restando i vincoli temporali di cui si dirà oltre).

E senza trascurare che detti corsi, nel tempo, sono stati istituiti solo in pochi capoluoghi di provincia e neppure per tutte le classi di concorso.

Di qui l'illegittimità del bando di concorso che, limitandosi a richiamare la clausola contenuta nell'art. 1, comma 110, della L. n. 107/2015, ha omesso di dare applicazione alle disposizioni legislative del T.U. che, essendo tutt'oggi vigenti, avrebbero consentito la partecipazione ai concorsi a cattedra di tutti coloro che, in possesso di un titolo di studio idoneo all'insegnamento, non hanno, tuttavia, avuto, oggettivamente, la possibilità di abilitarsi.

Tra questi soggetti, devono essere indicati tutti **coloro che hanno acquisito il titolo di studio per l'accesso alla classe di concorso di insegnamento dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al II TFA (16.06.2014, estesa, per chi avesse in corso la sessione di laurea, al 31.08.2014)**. Dopo tale data, non essendo stati istituiti nuovi TFA, tali soggetti non sono più stati posti nella possibilità di abilitarsi.

Tra questi, i ricorrenti:

**Cardo Salvatore**, nato il 24.03.1987, laureato il 16.10.2015 in Scienze e tecniche dell'attività sportiva (AD02 -A48-A49);

**Randazzo Nicolò**, nato il 5.05.1989, laureato in Scienze dell'informazione, della comunicazione e dell'editoria il 23.03.2015 (A22, A18, A12);

**Frischia Aurelio**, nato il 7.08.1988, laureato in Ingegneria Energetica e Nucleare il 18.03.2016, (A060);

**Balistreri Domenico**, nato il 20.05.1968, laureato in Scienze e tecnologie geologiche il 23.03.2016 (A28 -A50);

**Sutera Antonio**, nato il 22.09.1990, laureato il 15.07.2015 in Filologia e storia dell'antichità (A22-A11-A12-A13)

**Giannetto Giusi**, nata il 26.05.1990, laureata il 23.11.2015 in Scienze economiche aziendali – Scienze Matematiche applicate (A45-A47)

**Trigona Lara**, nata il 17.04.1986, laureata in Giurisprudenza il 14.10.2014 (A046);

**Tandurella Paola Clementina**, nata il 19.10.1988 laureata in Filologia moderna il 27.03.2015 (AD 04- A011);

**Zappalà Anna**, nata il 14.03.1988, laureata in Filologia moderna il 14.07.2015 (AD 04 -A011);

**Cappello Anna Maria**, nata il 10.05.1989 laureata in Ecologia ed Evoluzione il 22.03.2016 (A50-A28-A31);

**Antona Stefania**, nata il 16.06.1987, laureata in Architettura del 15.10.2015, (A016, A037, A060, AD01);

**Segreto Marilina**, nata il 6.10.1988 laureata in Filologia Moderna ed italianistica il 4.03.2016 (A11-A22);

**Ciaccio Domenico**, nato il 25.06.1988, laureato in Ingegneria dei Sistemi Edilizi (L.M. 24) il 24.10.2014 (A037-A060);

**Callea Veronica**, laureata in Filologia Moderna il 27.03.2015 AD04 (A12-A22)-A011;

**Ippolito Simona Alfonsina**, nata il 19.10.1989, laureata in Scienze Pedagogiche LM 85, il 14.10.2014, (A18);

**Romito Giuseppe**, nato il 2.07.1988, laureato in Imprenditorialità e Qualità per il Sistema Agroalimentare, il 30.07.2015, (A52, A52, A60, A28, A34, A50);

**Salvatore Giordano**, nato il 30.12.1987, laureato in Scienze pedagogiche il 29.02.2016 (A18);

**Gallo Giovanni**, nato il 31.05.1990, laureato in Scienze pedagogiche il 15.10.2015 (A18)

**Di Stefano Pasquale**, nato il 1.05.1989, laureato in Direzione Aziendale il 27.05.2015, (A45);

**Polisano Dario**, nato il 14.03.1990, laureato in Scienze della Alimentazione e della Nutrizione Umana (Lm61) il 17.07.2015, (A31-A50);

**Dell'Utri Alessio Maria**, nato il 19.05.1989, laureato in management dello sport e delle attività motorie il 17.10.2014, (A48-A49);

**Avv. DANIELA NICASTRO**  
**Avv. GIANLUIGI MANGIONE**  
c/o Studio Avv. M. Orlando  
Via Sistina, n. 48 – 00187 ROMA  
Tel. (06) 69921687/32652774 (fax)

**Favata Giovanni**, nato il 14.11.1990, laurea in Clarinetto (dipl. II liv.) del 9.11.2015 – (AC56, A055, AD03 (A29-A30) A064, A053);

**Ligori Diletta**, nata il 21.05.1992, laureata in Flauto, Dipl. II liv. il 9.11.2015, (AC56, A055, AD03 (A29-A30) A064, A053);

**Sicurella Giovanni**, nato il 21.12.1990, laureato in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche il 19.03.2015, (A60);

**Mancuso Dario**, nato il 12.06.1990, laureato in Ingegneria Civile Specialistica il 18.03.2016, (A37);

**Barravecchia Melania**, nata il 24.02.1989, laureata in Filologia moderna (LM 14) il 14.09.2015, (A12-A22);

**Carola Filippello**, nata il 2.01.1985, laureata in Biologia Magistrale il 22.10.2014 (A50, A31, A28);

**Liseo Gaetana Stefania**, nata il 18.07.1990, laureata in Scienze Pedagogiche il 15.10.2015, (A18).

Emblematico, è il caso della ricorrente **Veneziano Lorena**, nata il 11.05.1987, laureata in Scienze naturali, chimiche e biologiche, il 27.03.2012 che ha conseguito l'abilitazione per la classe A059 con il secondo ciclo di TFA, ma che, potendo acquisire il titolo per una sola classe di concorso, le è stato precluso di abilitarsi alla classe di concorso per la quale sta proponendo domanda nella presente procedura concorsuale (A050).

\*\*\*\*\*

Alla luce di quanto sopra, appare evidente che il bando di concorso *de quo* non poteva, legittimamente, limitarsi a recepire la clausola di cui all'art. 1, comma 110, L. n. 107/2015, determinando arbitrariamente la cessazione della possibilità di conseguire l'abilitazione con il concorso a cattedre ex art. 400, comma 12, T.U., e condizionando invece l'ottenimento di tale abilitazione esclusivamente all'accesso alle scuole di specializzazione o ai successivi corsi abilitanti universitari.

Al contrario, il bando di concorso indetto con decreto 106 del 23.02.2016, a garanzia del principio del *favor participationis*, avrebbe dovuto prevedere la possibilità di accedere alla procedura concorsuale a tutti i soggetti il cui titolo di studio risul-

tasse idoneo per la classe di concorso oggetto di selezione ed in particolare modo ai ricorrenti appartenenti alle categorie sopra individuate che giammai hanno avuto, oggettivamente, la possibilità di acquisire il titolo abilitativo.

L'illegittimità del bando di concorso per le ragioni sopra illustrate determina, conseguentemente, l'illegittimità derivata anche delle graduatorie definitive di merito qui impugnate che sono state formate prendendo in considerazione soltanto i candidati abilitati che hanno avuto la possibilità di partecipare alle prove concorsuali *de quibus*, e senza la valutazione di quegli altri candidati, quali gli odierni ricorrenti, che pur avendone pari diritto, ne sono stati illegittimamente esclusi.

#### 1.C) APPLICABILITÀ DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Fermo restando quanto sopra evidenziato in merito alla difformità del bando di concorso impugnato rispetto al complessivo sistema normativo relativo all'accesso ai ruoli del personale docente, deve rilevarsi l'ulteriore illegittimità delle disposizioni del medesimo bando anche sotto il profilo per cui non ammette alla procedura concorsuale de qua, quanto meno, i medesimi soggetti ai quali sarebbe stata, invece, consentita la partecipazione ai concorsi a cattedra del 1999 e del 2012, pur in assenza di abilitazione e sulla base del medesimo titolo di studio.

Risulta, infatti, illogico e irragionevole ed in aperta disparità di trattamento, aver fatto sì che a candidati in possesso di identico titolo di studio, acquisito attraverso identico ordinamento universitario e piano di studi, è stato consentito l'accesso ai concorsi del 1999 e del 2012, ma non alla procedura qui impugnata.

Con la paradossale conseguenza che lo stesso candidato che avrebbe potuto prendere parte alle passate selezioni concorsuali (non avendole, però, superate) viene, invece, irragionevolmente escluso dalla procedura odierna.

E' quindi evidente, che il rispetto dei principi di buona amministrazione, di imparzialità, di legittimo affidamento e *favor participationis* avrebbe imposto di esclu-



**Avv. DANIELA NICASTRO**  
**Avv. GIANLUIGI MANGIONE**  
c/o Studio Avv. M. Orlando  
Via Sistina, n. 48 – 00187 ROMA  
Tel. (06) 69921687/32652774 (fax)

dere che il titolo abilitativo fosse istituito quale requisito di ammissione, per le motivazioni meglio sopra esposte; in ogni caso, per i medesimi principi fondamentali non si sarebbe potuto prescindere dall'inserire nel bando una clausola che salvaguardasse le medesime categorie di candidati che il legislatore aveva inteso proteggere nei precedenti concorsi a cattedra.

Sul punto, si era già espresso in tal senso il TAR Trentino-Alto Adige, con sentenza n. 320/2013, laddove ha ritenuto che “...il regime transitorio, che non è applicabile solo al primo concorso dopo il passaggio al sistema di abilitazione all'insegnamento, come avevano preteso i ricorrenti, **ma logicamente a tutti i concorsi successivi**...”.

Tra questi i ricorrenti di seguito indicati:

**Muratore Nicola**, nato il 27.07.1966- Diploma di trombone – Conservatorio di Musica di Trapani il **6.07.1987** – A30;

**Frosina Anna Maria**, nata il 3.08.1969 Laureata in scienze politiche il **02.07.2002** – A046;

**Bono Giuseppe**, nato il 5.03.1963, laureato in Ingegneria civile sez. edile, il 9.04.1992 - A020, A026, A060;

**Lo Cicero Roberto**, nato il 5.02.1967, laurea in scienze geologiche il 3.11.1999 – A028-A050;

**Iraci Caterina**, nata il 1.04.1977, laureata in Scienze Politiche il **7.07.2004** – A046;

**Lo Groi Salvatore**, nato il 20.11.1976, Diploma di Clarinetto del 18.09.1998 - A30, A56, A29;

**Di Natali Luigi**, nato il 16.09.1976, laureato in Ingegneria Civile il 14.11.2003- A060, A040, A037, A020;

**Floreana Cacioppo**, nata il 26.10.1980, laureata in Giurisprudenza (V.O.) il 3.04.2006 - A46

**Iacà Lorella Serena**, nata il 27.04.1976, laureata in Chimica e Tecnologia farmaceutiche il 3.11.2003 - A034, A031, A060;

**Montalbano Paolo**, nato il 3.03.1960, Diploma di Trombone nel 1989- A29-A30;

**Quadroni Stefania Maria**, nata il 19.02.1971, laureata in Scienze Politiche il 8.11.1999 - A046;

**Pecoraro Calogero**, nato, il 26.02.1974, laureato in Scienze Geologiche, il 4.02.2003 – A50-A28.

\*\*\*\*\*

Le superiori censure di illegittimità del bando impugnato trovano ulteriore fondamento ove si consideri che **alcune classi di concorso non sono state oggetto di selezione nel bando di concorso del 2012** o comunque, non lo sono state in tutte le regioni e, in particolare, nella regione in cui taluni dei candidati odierni ricorrenti hanno inteso concorrere.

Non sono state indette nel bando del 2012 le classi di concorso di cui alla tabella allegata (doc. n. 6), mentre le regioni escluse, tra quelle convenute nel presente giudizio sono le seguenti: nella **Regione Sicilia**, non sono state oggetto di selezione le classi di concorso **A42** (ex 20/A discipline meccaniche e tecnologiche) e **A50** (ex 60/A scienze naturali chimiche e biologiche); la **Regione Lombardia** è stata esclusa per le classi di concorso **A40** (comprensiva dell'ex 34/A elettronica), **A13** (ex 52/A materie letterarie, latino e greco nel liceo classico), **A50** (ex 60/A scienze naturali chimiche e biologiche); la **Regione Toscana** per le classi di concorso **A42** (ex 20/A discipline meccaniche e tecnologiche), **A40** (comprensiva dell'ex 34/A elettronica), **A48** e **A49** (ex 29/A e 30/A rispettivamente Ed. fisica negli istituti e scuole di istruzione second. II grado e scienze motorie e sportive); la **Regione Veneto** per le classi **A45** (ex 17/A disc. econ. e aziendali), **A46** (ex 19/A disc. Giur. ed econ.), **A40** (comprensiva dell'ex 34/A elettronica), **A48** e **A49** (ex 29/A e 30/A rispettivamente Ed. fisica negli istituti e scuole di istruzione second. II grado e scienze motorie e sportive), **A50** (ex 60/A scienze naturali chimiche e biologiche), **A18** ed **A19** (ex 36/A e 37/A rispettivamente Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione e Filosofia e Storia), **A245** e **A246** (lingua straniera francese e lingua e civiltà straniere francese); la **Regione Piemonte** per le classi di concorso: **A45** (ex 17/A disc. econ. e aziendali), **A46** (ex 19/A disc. Giur. ed econ.) **A42** (ex 20/A discipline meccaniche e tecnologiche), **A40** (comprensiva dell'ex 34/A elettronica), **A48** e **A49** (ex 29/A e 30/A rispettivamente Ed. fisica negli istituti e scuole di istruzione

**Avv. DANIELA NICASTRO**  
**Avv. GIANLUIGI MANGIONE**  
c/o Studio Avv. M. Orlando  
Via Sistina, n. 48 - 00187 ROMA  
Tel. (06) 69921687/32652774 (fax)

second. Il grado e scienze motorie e sportive), **A50** (ex 60/A scienze naturali chimiche e biologiche), **A245 e A246** (lingua straniera francese e lingua e civiltà straniere francese), (vedi tabella doc. n. 5).

In tali casi l'aver previsto, il bando di concorso, l'accesso soltanto ai candidati in possesso del titolo di abilitazione risulta altrettanto illegittimo e ingiustamente preclusivo, trovandosi, i predetti candidati, esattamente nella medesima situazione, meritevole di protezione, dei candidati del 2012 privi di abilitazione. Per questi, quindi, il bando oggi impugnato avrebbe dovuto prevedere la medesima clausola di salvaguardia (ex art. 2, D.I. n. 460/1998) inserita nel DDG. MIUR n. 82 del 2012.

Tra questi i ricorrenti:

**Filippello Carola**, in Sicilia, per la classe A50 (non inclusa nel bando del 2012 per la sicilia) e A31 (di nuova istituzione); **Cino Calogero**, in Sicilia per la classe AC56 e A055 (di nuova istituzione); **Faldetta Salvatore**, in Sicilia per la classe di nuova istituzione A055 (di nuova istituzione); **Mancuso Dario**, in Sicilia per la classe A037;

**Mancuso Alfonso**, in Sicilia per la classe A037; **Balistreri Domenico**, in Sicilia per la classe A50 (non inclusa nel bando del 2012 Sicilia); **Patti Calogero**, in Sicilia per la classe A037; **Consiglio Francesca**, in Sicilia per la classe A47; **Turturici Luca**, in Sicilia per la classe A47; **Bivona Lucia Anna**, in Sicilia per le classi A31 e A34; **Cappello Anna Maria**, per le classi A50 (non inclusa nel bando del 2012, Sicilia); e A31; **Agustinello Concetta**, in Sicilia per le classi A50 (non inclusa nel bando del 2012, Sicilia); A31; **Palmeri Ciro**, in Sicilia per le classi, A31, A34, A50 (non inclusa nel bando del 2012, Sicilia); **Ciaccio Domenico** in Sicilia per la classe A37; **Patti Salvino** in Sicilia per le classi A016 e A037; **Caruana Maria** per le classi a A031 e A034; **Lo Faso Michele** per la classe A031; **Antona Stefania**, per la classe A16, A37; **Favata Giovanni** per le classi A55, Ac56 A064, A053; **Ligori Diletta** per le classi A55, Ac56 A064, A053; **Polisano Dario**, per la classe A31-A50 (non inclusa nel bando del 2012, Sicilia); **Floriana Russotto** per le classi A050 (non inclusa nel bando del 2012, Sicilia); e A031; **Lo Cicero Roberto**, per la classe A050 (non inclusa nel bando del 2012, Sicilia); **Bono Giuseppe Andrea**, per la classe A016; **Veneziano Lorena**, per la classe A50 (non inclusa nel bando del 2012, Sicilia); **Barbara Impellizzeri**, per la classe A54 e A37; **Impellizzeri Valentina**, per la classe A31 e

A34; **Barbera Roberto** per la classe A37; **Iacà Lorella Serena**, per la classe A31. A34; **Mangiapane Laura**, per la classe A050 (non inclusa nel bando del 2012, Sicilia); **Di Natali Luigi**, per la classe A037; **Rinoldo Claudia**, per la classe A037; **Cor-daro Monica**, per la classe A037; **Sgarito Marika**, per la classe A09; **Alongi Alfonso**, per la classe A41; **Sciortino Serena**, per la classe A37; **Rizzo Sandro**, per la classe A38; **Pecoraro Calogero**, per la classe A50 (non inclusa nel bando del 2012 per la Sicilia); **Barravecchia Ivana** per la classe A50 (non inclusa nel bando del 2012, Sicilia); **Cusumano Margherita**, per la classe A37, A47; **Torregrossa Angelo**, in Lombardia, per la classe A55; **Giannetto Giusi**, in Lombardia per la classe A47; **Romito Giuseppe**, in Piemonte, per la classe A34, A51, A52; **Di Falco Patrizia**, in Piemonte, per la classe A40, A41; **Cannella Annalisa**, regione Toscana, per la classe A61-A54.

\*\*\*\*\*

Ad ulteriore riprova dell'illegittimità, dell'irrazionalità e dell'illogicità dell'esclusione dei ricorrenti dalla procedura concorsuale *de qua*, per mancanza del requisito di ammissione costituito dal titolo abilitativo (art. 1, comma 110, L. n. 107/2015), v'è da evidenziare anche l'incoerenza con la disposizione (art. 1, comma 79, stessa legge) secondo cui : *“A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell’istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni .... Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell’ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso”*.

Non è, infatti, dato comprendere la *ratio* sottesa ad un sistema di accesso ai ruoli del personale docente che **impone** il possesso del titolo abilitativo per la **sola** partecipazione alla procedura concorsuale (che è cosa ben diversa -si precisa- dall'assunzione in servizio) allorquando, poi, il dirigente scolastico – seppure nell'ipotesi

**Avv. DANIELA NICASTRO**  
**Avv. GIANLUIGI MANGIONE**  
c/o Studio Avv. M. Orlando  
Via Sistina, n. 48 – 00187 ROMA  
Tel. (06) 69921687/32652774 (fax)

in cui nell'ambito territoriale non siano disponibili docenti abilitati - ha la facoltà di nominare insegnanti che di tale titolo non sono in possesso.

**L'aver previsto tale facoltà, implica, evidentemente, per un verso, che il legislatore è consapevole che saranno assunti nei ruoli del personale docente un minor numero di insegnanti abilitati rispetto al reale fabbisogno e, per altro verso, che il titolo abilitativo si dimostra non essere affatto requisito indispensabile all'insegnamento.**

\*\*\*\*\*

L'inclusione dei docenti non in possesso di abilitazione all'insegnamento tra i soggetti ammessi alla partecipazione al bando oggetto di impugnazione, in ossequio ad una interpretazione costituzionalmente orientata del complessivo sistema legislativo di settore, avrebbe consentito – per tutto quanto sopra dedotto - il rispetto del principio del *favor participationis* nonché dei principi costituzionali di garanzia di pari condizioni ed opportunità di accesso alle procedure concorsuali ed al pubblico impiego, senza peraltro ledere – come si potrebbe essere, erroneamente, indotti a ritenere - il legittimo interesse dei candidati che invece hanno acquisito il titolo abilitativo.

Infatti, consentire la partecipazione al concorso *de quo* con il possesso del solo titolo di studio non avrebbe posto i candidati non abilitati e quelli abilitati sullo stesso piano in quanto tale ultima categoria avrebbe, comunque, potuto avvalersi del maggior punteggio attribuito al titolo di abilitazione dall'art. 1, comma 114, del bando: “.... *Limitatamente al predetto bando sono valorizzati, fra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio:*

*a) il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico;*

[...]”.

Pertanto, in nessun modo sarebbero stati discriminati i diritti di coloro che il titolo di abilitazione l'avevano acquisito, godendo, questi ultimi, del vantaggio di un maggior punteggio.

Tutti i suddetti vizi si ripercuotono, evidentemente, sugli atti oggi impugnati che, pertanto, dovranno anch'essi, per i medesimi motivi, ritenersi illegittimi e per questo annullati.

## II MOTIVO AGGIUNTO

**2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE, DEI PRINCIPI DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO, IMPARZIALITÀ, UGUAGLIANZA E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

**- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI IN TEMA DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO E DEL FAVOR PARTECIPATIONIS.**

Il bando impugnato risulta altresì illegittimo nella parte in cui, all'art. 4, comma 3, prevede che “... *I candidati presentano la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, esclusivamente, attraverso istanza POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse, non sono in alcun caso prese in considerazione.*”

Invero, la previsione, in via esclusiva, di tali modalità di presentazione della domanda, ha costretto gli odierni ricorrenti a redigere la propria domanda di partecipazione alla procedura concorsuale in forma cartacea, atteso che il sistema non consentiva loro di accedere.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione al concorso, il MIUR avrebbe dovuto prevedere, contestualmente, la possibilità di presentare la domanda anche in forma cartacea con spedizione della stessa a mezzo raccomandata.

L'aver impedito agli odierni ricorrenti di proporre la domanda nella forma cartacea e quindi l'illegittima esclusione di fatto dalla procedura concorsuale, determi-

**Avv. DANIELA NICASTRO**  
**Avv. GIANLUIGI MANGIONE**  
c/o Studio Avv. M. Orlando  
Via Sistina, n. 48 - 00187 ROMA  
Tel. (06) 69921687/32652774 (fax)

na l'illegittimità anche in via derivata delle graduatorie di merito definitive qui impugnate e formate senza la partecipazione dei medesimi ricorrenti.

### III MOTIVO AGGIUNTO

**3.A) ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 1, COMMA 110, Legge 13/07/2015 n. 107 (in G.U.R.I. n. 162 del 15/07/2015) e degli art. 400, comma 12 e 402, comma 1, D. Lgs 16/04/1994 n. 297 (in G.U.R.I. n. 115 del 19/05/1994), PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 2, 3, 4, 33, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE**

In via subordinata, e senza recesso alcuno da quanto sopra dedotto, nell'ipotesi in cui codesto Tribunale dovesse ritenere che all'accoglimento dei superiori motivi di ricorso sia d'ostacolo la parte (già riportata in epigrafe) del comma 110, art. 1, L. n. 107/2015 - in conformità alla quale il bando di concorso impugnato è stato formulato - di quest'ultima disposizione va denunciata l'illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 33, 51 e 97 della Costituzione, sollevandosi innanzi la Corte Costituzionale la relativa questione di cui vanno affermati sia il *fumus* di fondatezza, sia la rilevanza ai fini del decidere.

Invero, se i diritti e gli interessi dei ricorrenti, meritevoli di tutela secondo i rilievi e le deduzioni svolti nei precedenti mezzi, non possono ritenersi protetti dai principi che avrebbero potuto rinvenirsi nell'ordinamento legislativo vigente (secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata) a cagione dell'innovazione legislativa apportata dalla L. n. 107/2015, allora quegli stessi diritti ed interessi devono e possono trovare protezione nei presidi affidati dall'ordinamento alle norme costituzionali.

In particolare, **va dedotta l'illegittimità costituzionale del richiamato comma 110, dell'articolo 1 della l. n.107/2015, nella parte già riportata in epigrafe:**

- per violazione del principio dell'affidamento di cui all'articolo 2 della Costituzione, per non avere potuto spendere, i ricorrenti, il titolo di studio da

questi conseguito con l'obiettivo di insegnare nella relativa classe di concorso (ed al cui fine avevano conformato il proprio piano di studi), nonostante il chiaro tenore testuale degli articoli 400 e 402 del T.U. n. 297 del 1994, allo stato ancora in vigore, i quali – in un sistema in cui la formazione dei docenti per il tramite delle scuole e dei corsi abilitanti non è affatto messo “a regime”- individuano, appunto, tra i requisiti di ammissione alle procedure concorsuali di che trattasi solo i diplomi di laurea o di scuola secondaria superiore.

Sotto tale profilo, si è dedotto l'inopinata ed ingiusta imposizione di un mutamento di prospettiva professionale a tutti coloro che, intrapreso il percorso di studio con l'aspettativa di accedere all'insegnamento con il superamento del concorso a cattedre, si sono visti successivamente imporre l'ottenimento di un ulteriore requisito costituito dall'abilitazione all'insegnamento, aggravata dalla non indizione di procedure concorsuali adeguate al loro percorso formativo;

- per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, ed in particolare dei principi di pari opportunità e di non discriminazione sottesi al principio di uguaglianza, in quanto, pur essendo i ricorrenti tutti in possesso di un idoneo titolo di studio per la relativa classe di concorso (laurea o diploma di scuola secondaria superiore), agli stessi è impedito di partecipare alla procedura concorsuale di che trattasi poiché non sono stati posti oggettivamente nelle condizioni di acquisire un titolo abilitativo, entro la data di scadenza della presentazione della domanda, illegittimamente prescritto dalla norma impugnata quale requisito di accesso alla medesima procedura concorsuale.

A questo riguardo si è già sopra dedotta l'attuazione, solo parziale e discontinua nel tempo, del nuovo sistema di formazione dei docenti, introdotto dal D. lgs. n. 341/1990, per il tramite, prima, della scuole di specializzazione (SISS) e poi dai



**Avv. DANIELA NICASTRO**  
**Avv. GIANLUIGI MANGIONE**  
c/o Studio Avv. M. Orlando  
Via Sistina, n. 48 - 00187 ROMA  
Tel. (06) 69921687/32652774 (fax)

TFA e PAS, che, in concreto, non hanno consentito a tutti i docenti di abilitarsi nelle classi di concorso cui il titolo di studio posseduto dava loro accesso: o perchè, dopo l'acquisizione del titolo di studio non è stato indetto più alcun corso abilitante, oppure perchè in quest'ultimo non è stata ricompresa la classe di concorso di rispettivo interesse.

Si è altresì evidenziata la disparità di trattamento rispetto a coloro che con la stessa identica laurea o diploma di scuola superiore sono stati ammessi a partecipare alle precedenti procedure concorsuali e sono invece stati esclusi da quella qui impugnata.

- per violazione dell'articolo 4 della Costituzione, anche in combinato disposto con l'articolo 2 Cost., in quanto ai cittadini ricorrenti è stato in tal modo precluso di potere concorrere al fine di conseguire la possibilità di svolgere l'attività professionale cui legittimamente aspirano *"secondo le proprie possibilità e la propria scelta"*. Tale norma riconosce al cittadino il diritto alla scelta dell'attività lavorativa che intenda svolgere sulla base delle proprie possibilità e del modo in cui intenda svolgerla, come mezzo fondamentale di realizzazione e attuazione dell'interesse allo sviluppo della propria personalità, senza discriminazioni che non siano quelle derivanti dalla capacità e/o dalla preparazione specificatamente richiesta dal tipo di attività. La libertà delle scelte professionali, quale diritto costituzionalmente garantito di accedere al pubblico impiego ed a rapporti di lavoro subordinato con la Pubblica Amministrazione, non può essere ostacolata dall'obbligo di acquisire un titolo abilitante che, tutelato il diritto di partecipare al concorso pubblico, può ben essere posticipato ad un momento successivo.

Peraltro, ciò pare avvenire per mere scelte di politica economica non certamente volte -nella fase di decisione legislativa - a privilegiare il merito; e senza

considerare che, peraltro, gli interessati, proprio al fine di conseguire l'ulteriore titolo di abilitazione per la specifica classe concorsuale, devono intraprendere un ulteriore apposito percorso di studi, non previsto, l'accesso al quale è condizionato dall'assenza di continuità nel tempo dei corsi abilitanti, dall'assenza di diffusione capillare degli stessi sul territorio nazionale, nonché dagli elevati costi economici e dai limiti numerici posti all'ingresso degli stessi;

- per violazione del principio di accesso dei cittadini agli impieghi pubblici di cui all'articolo 51, comma 1, della Costituzione, (nella parte in cui dispone che "*tutti i cittadini ... possono concorrere agli uffici pubblici ... in condizioni di eguaglianza*") in quanto ai ricorrenti è preclusa la partecipazione alla procedura concorsuale di che trattasi in violazione delle condizioni di uguaglianza rispetto ad altri legittimi aspiranti ed è, pertanto, violato il principio meritocratico;

- per violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97, comma 1, della Costituzione, avuto riguardo alla finalità perseguita dalla selezione dei candidati più meritevoli per mezzo del concorso pubblico per l'assunzione alle dipendenze dell'amministrazione pubblica e sotto il profilo dell'irragionevolezza manifestata dal legislatore nella formulazione della norma oggetto di censura.

- per violazione dell'articolo 97, comma 3, della Costituzione, che prescrive l'accesso ai pubblici impieghi mediante concorso pubblico.

Sotto tale profilo, l'abilitazione all'insegnamento non avrebbe dovuto costituire requisito di ammissione al concorso ma, al più, condizione per l'effettiva immissione in ruolo.

Infatti, nel rispetto del principio fondamentale del *favor participationis*, ed anche in maniera più conforme al sistema di formazione docenti oggi ancora imperfetta-

**Avv. DANIELA NICASTRO**  
**Avv. GIANLUIGI MANGIONE**  
c/o Studio Avv. M. Orlando  
Via Sistina, n. 48 - 00187 ROMA  
Tel. (06) 69921687/32652774 (fax)

mente attuato, il legislatore avrebbe dovuto consentire di accedere al concorso con il solo titolo di studio e, al più, prevedere la sussistenza del titolo di abilitazione prima della immissione in ruolo.

^ ^ ^

Le superiori censure di illegittimità costituzionale, mosse a carico dell'art. 1, comma 110, Legge 13/07/2015 n. 107, possono poi riproporsi a carico degli art. 400, comma 12 e 402, comma 1, D. Lgs 16/04/1994 n. 297, norme queste ultime che avevano già introdotto nell'ordinamento speciale dell'insegnamento scolastico il principio della acquisizione del titolo abilitativo per l'accesso ai concorsi a cattedra, seppure con i molteplici temperamenti derivanti da una interpretazione costituzionalmente orientata nei limiti e nei termini ampiamente esposti in narrativa e nel primo mezzo di censura.

Anche di tali norme va, del resto, denunciata la contrarietà ai medesimi artt. 2, 3, 4, 33, 51 e 97 della Costituzione.

^ ^ ^

**3.B) ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL COMMA 110, ART. 1, L. N. 107/2015 PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA ED INCONGRUITÀ RISPETTO AI FINI, PER CONTRADDITTORIETÀ CON I COMMI 114 E 79, STESSO ART. 1, L. N. 107/2015 PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA ED INCONGRUITÀ RISPETTO AI FINI, NONCHÈ PER CONTRASTO, SOTTO ULTERIORE PROFILO, CON GLI ARTT. 2, 3, 4, 33, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE**

Ma del comma 110, art. 1, della l. n. 107/2015 va denunciata l'illegittimità costituzionale anche sotto gli ulteriori profili evidenziati in epigrafe.

E' noto infatti, che il comma 114, stesso art. 1 della L. n. 107/2015 prescrive che “... *Limitatamente al predetto bando sono valorizzati, fra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio:*

*a) il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico;*  
[...]"

Per un verso, dunque, sussiste una manifesta irragionevolezza e contraddittorietà del citato comma 114 con il precedente comma 110, art. 1, L. n. 107/2015 laddove il legislatore ha evidentemente travisato la valenza in sé selettiva del “*titolo di abilitazione all'insegnamento*”, istituendo quest'ultimo quale requisito d'accesso al concorso (comma 110), anziché come titolo valutabile ai fini del punteggio conseguibile da chi ne fosse in possesso (comma 114).

Per altro verso, la norma del comma 110 oggetto di censura è, sotto ulteriore profilo, irragionevole ed incongrua, anche avuto riguardo alla inidoneità della disposizione legislativa rispetto alle finalità che si intendeva conseguire, laddove il legislatore non si è avveduto che il consentire la partecipazione ai concorsi *de quibus* sulla base del possesso del solo titolo di studi avrebbe posto i candidati non abilitati e quelli abilitati su piani ben dissimili, in quanto tale ultima categoria avrebbe, comunque, potuto avvalersi del maggior punteggio attribuito al titolo di abilitazione: sicchè, in nessun modo sarebbero stati discriminati i diritti di coloro che il titolo di abilitazione l'avevano acquisito, godendo, questi ultimi, del vantaggio di un maggior punteggio.

Sotto tale profilo, dunque, la norma si manifesta come irragionevole ed incongrua rispetto ai suoi fini, poiché ha istituito un meccanismo preclusivo ed una disparità di trattamento fra soggetti astrattamente qualificati per poter partecipare al concorso secondo il sistema selettivo già in vigore anteriormente alla legge n. 107/2015, laddove già in sé, vale a dire con il meccanismo del comma 114, il sistema era pienamente in grado di operare la selezione meritocratica fra i candidati

**Avv. DANIELA NICASTRO**  
**Avv. GIANLUIGI MANGIONE**  
c/o Studio Avv. M. Orlando  
Via Sistina, n. 48 - 00187 ROMA  
Tel. (06) 69921687/32652774 (fax)

attraverso la griglia di valutazione dell'abilitazione come titolo preferenziale o maggiormente premiato in termini di punteggio (a prescindere e al di là del risultato ottenuto nelle prove concorsuali).

In tal senso assume ancor maggior valore il principio costituzionalmente rilevante (combinato disposto fra gli artt. 51 e 97, Cost.) in forza del quale il concorso pubblico (per titoli ed esami) ha come "causa tipica" la selezione dei candidati più meritevoli: principio esattamente violato nel caso di illegittimità costituzionale che nella specie qui si denuncia.

\*\*\*\*\*

Ed ancora -come già evidenziato in narrativa- la norma di cui al comma 110 dell'art. 1, L. 107/2015, nella parte censurata, è in evidente contraddizione con l'art. 1, comma 79, stessa legge, che consente al dirigente scolastico di "... utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché possedano titoli di studio validi per l'insegnamento...".

E', infatti, illogico ed irragionevole, da un lato, **imporre** il possesso del titolo abilitativo per la **sola** partecipazione alla procedura concorsuale (che è cosa ben diversa -si precisa- dall'assunzione in servizio) dall'altro, consentire al dirigente scolastico - seppure nell'ipotesi in cui nell'ambito territoriale non siano disponibili docenti abilitati - di nominare insegnanti che di tale titolo non sono in possesso.

**L'aver consentito tale facoltà, implica, evidentemente, non solo che il legislatore ha previsto che saranno assunti nei ruoli del personale docente un minor numero di insegnanti abilitati rispetto al reale fabbisogno, ma, soprattutto, che il titolo abilitativo non è affatto requisito indispensabile all'insegnamento.**

^^^

E' certo, per il resto, che la questione di legittimità costituzionale sollevata -laddove l'Ecc.mo TAR ritenesse di non potere accogliere la censura agli atti e provvedi-

menti impugnati sulla base delle norme e dei principi vigenti secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, a cagione dell'innovazione legislativa apporata dalla L. n. 107/2015 (nonché, eventualmente, degli art. 400, comma 12 e 402, comma 1, D. Lgs 16/04/1994 n. 297, nei limiti di quanto esposto)- è **rilevante** nel presente giudizio proprio in quanto ai ricorrenti è preclusa dalla norma denunciata d'incostituzionalità la partecipazione alla procedura concorsuale, in quanto pedissequamente recepita, in via immediata e diretta, nel bando di concorso: nella superiore circostanza, l'odierno giudizio non potrebbe essere definito prescindendo dalla soluzione della questione di legittimità costituzionale sollevata, ferme restando le misure cautelari che parimenti si richiedono.

Dalla ritenuta incostituzionalità delle norme impuginate, consegue l'illegittimità anche in via derivata delle graduatorie definitive di merito impuginate, che dovranno pertanto essere annullate.

#### IV MOTIVO AGGIUNTO

##### 4) SULLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO

Con il ricorso introduttivo è stata formulata istanza per l'adozione di misure cautelari, sia quelle provvisorie ed urgenti al Sig. Presidente, sia quelle ordinarie al Collegio, accolta solo per alcuni dei ricorrenti.

Occorre, pertanto, chiedere, ai sensi dell'art. 34, co. 1, lett. c) C.p.a., che codesto Ecc.mo TAR disponga condanna dell'Amministrazione procedente all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, anche sotto forma di misure di risarcimento in forma specifica, impartendo l'ordine di far sostenere ai ricorrenti (anche coloro che non sono stati destinatari del provvedimento cautelare) le prove selettive, eventualmente disponendo specifiche ed apposite sessioni di esame e riconvocando le Commissioni esaminatrici allorché l'Ecc.mo Collegio si sarà pronunciato .

**Avv. DANIELA NICASTRO**  
**Avv. GIANLUIGI MANGIONE**  
c/o Studio Avv. M. Orlando  
Via Sistina, n. 48 - 00187 ROMA  
Tel. (06) 69921687/32652774 (fax)

Nella denegata ipotesi in cui la superiore domanda non possa trovare accoglimento, occorre per contro chiedere la condanna dell'Amministrazione intimata in forma generica o 'per equivalente' al risarcimento di una somma di denaro da liquidarsi in via equitativa, in considerazione del fatto che i ricorrenti non sono stati posti, dalla stessa Amministrazione intimata, nelle condizioni di acquisire il titolo abilitativo previsto per accedere al concorso *de quo*.

\*\* \*\* \*

Per tutto quanto sopra esposto e dedotto, si chiede che

**VOGLIA L'ECC.MO TAR**

- **nel merito**, ritenuta e dichiarata la illegittimità, annullare gli atti ed i provvedimenti impugnati tutti;
- **ritenere e dichiarare** che i ricorrenti sono in possesso del titolo di studio idoneo alla classe di concorso per la quale hanno presentato domanda di partecipazione al bando di concorso *de quo* e, conseguentemente, il diritto degli stessi a partecipare alla procedura concorsuale;
- **condannare** l'Amministrazione procedente ad ammettere i ricorrenti al concorso medesimo, quale risarcimento in forma specifica, ovvero al risarcimento in forma generica 'per equivalente' da liquidarsi in via equitativa;
- **in linea subordinata, rimettere in via incidentale** alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 110, legge n. 107 del 2015 (nonché, eventualmente, degli art. 400, comma 12 e 402, comma 1, D. Lgs 16/04/1994 n. 297), in relazione agli articoli 2, 3, 4, 33, 51 e 97 della Costituzione, stante la non manifesta infondatezza e rilevanza nel presente giudizio, disponendone la sospensione in attesa della decisione della medesima Corte e salve restando invece le misure cautelari concesse preliminarmente.

Con vittoria di spese ed onorari di lite e rimborso delle spese processuali (contributo unificato).

\*\*\*\*\*

Si dichiara, ai fini del contributo unificato d'iscrizione a ruolo, che la presente controversia verte in materia di pubblico concorso e, pertanto, il contributo sarà versato nella misura di € 325,00.

Palermo, 28 ottobre 2016

Avv. Gianluigi Mangione

Avv. Daniela Nicastro

#### **RELATA DI NOTIFICA**

Io sottoscritto Avv. Gianluigi Mangione, in virtù dell'autorizzazione ex legge n. 53/94 rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo in data 21/02/2008, ho notificato nell'interesse dei sopraelencati ricorrenti (da n. 1 a n. 108) il suesteso ricorso innanzi al TAR Lazio – Roma, composto da n. 39 pagg. oltre alla relata, facendone consegna di copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a/r, spedita dall'Ufficio Postale di Palermo in data corrispondente a quella del timbro postale

- previa iscrizione al nr. 135 del mio registro cronologico, con raccomandata a/r n. 76713967656-0, a:

**Ilaria Grippaudo**, nata il 2.09.1981 e domiciliata in Via V.F. 17 n. 13 (90126) Palermo

**Avv. Gianluigi Mangione**